



COMUNE DI MONDOLFO
PROVINCIA di PESARO e URBINO

ORDINANZA N° 83

OGGETTO: DELIMITAZIONE DELLE ACQUE NON ADIBITE ALLA BALNEAZIONE – STAGIONE BALNEARE 2018.

IL SINDACO

VISTO

Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116, recante attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

VISTO

L'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116, che dispone: “*1. Sono di competenza comunale: a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;.....omissis....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione.....*”;

VISTO

Altresì l'art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 “*Informazione al pubblico*” che dispone al comma 1°: “*I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:.... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....*”;

VISTO

Il Decreto 30 marzo 2010 concernente la “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

VISTO

Il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche provvedeva a “*l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio*” per l'intero territorio regionale;

VISTA

La Deliberazione di Giunta Regionale n° 454/09.04.2018 avente per oggetto: “*Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2018; adempimenti relativi all'applicazione del D. Lvo 116/08 e del D.M. 30 marzo 2010 e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione*” con la quale la Regione Marche ha individuato tra l'altro, l'elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione, l'elenco dei punti di campionamento, e i criteri di monitoraggio relativi alla stagione balneare 2018;

CONSIDERATO

Che dalla succitata Deliberazione di Giunta Regionale n° 454/09.04.2018, emerge che tutte le acque monitorate del litorale comunale sono balenabili, e che pertanto l'unico tratto costiero da considerarsi non idoneo alla balneazione è quello compreso tra la BW IT011041029009 (lat 43°.751203, long 13°.171366) ed il confine comunale (lat 43°.750553, long 13°.172270) per un tratto di circa 100 m, in quanto privo dei controlli analitici sanitari e di sicurezza necessari a tutelare i bagnanti;

VISTO

l'art. 650 del C.P.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

DICHIARA

Cautelativamente acqua non adibita alla balneazione in quanto priva dei controlli analitici sanitari e di sicurezza necessari a tutelare i bagnanti, il tratto di mare di seguito individuato:

Tratto costiero compreso tra la BW IT011041029009 (lat 43°.751203, long 13°.171366) ed il confine comunale (lat 43°.750553, long 13°.172270) per un tratto di circa 100 m.

ORDINA

Il divieto di balneazione nel tratto di mare di seguito individuato:

Tratto costiero compreso tra la BW IT011041029009 (lat 43°.751203, long 13°.171366) ed il confine comunale (lat 43°.750553, long 13°.172270) per un tratto di circa 100 m.

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. n.º 1034/06.12.1971 e s.m.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n°1199/24.11.1971 e s.m.);

INCARICA

L'Ufficio Manutentivo di apporre i previsti cartelli di divieto di balneazione nel tratto di mare dichiarato non idoneo sopra indicato e la Polizia Municipale di controllare la loro permanenza in loco e di assumere i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto di quanto ordinato;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Responsabile del Settore Manutentivo che dovrà provvedere a verificarne l'applicazione, SEDE;
- al Responsabile del Settore Polizia Municipale che dovrà provvedere a verificarne l'applicazione, SEDE;
- al Ministero della Salute dgprev@postacert.sanita.it
- alla Regione Marche regione.marche.tutelaacque@emarche.it
- alla Regione Marche balneazione@regione.marche.it
- ad ARPAM di Pesaro arpam.dipartimentopesaro@emarche.it
- ad ASUR Fano areavasta1.asur@emarche.it
- alla Capitaneria di Porto, Delegazione di Marotta cp-fano@pec.mit.gov.it

Dalla Residenza Municipale, lì 26 Aprile 2018

IL SINDACO
(Dott. Nicola Barbieri)